

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 05/03/2018

FATTO

La cliente ha chiesto la restituzione della somma di € 2.527,73 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16.09.2011 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo del 30.09.2015, oltre alle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 200,00, e per la procedura.

L'intermediario, che non si è costituito, in sede di riscontro al reclamo ha eccepito, tra l'altro, la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e delle condizioni economiche nel regolamento a tergo del contratto, la quale consente al cliente di comprendere quali componenti di costo siano recurring e quali, al contrario, up-front e di avere corrisposto, "in un'ottica di favore", oltre all'importo di € 266,40 liquidato in sede di conteggio estintivo, la somma di € 125,86 a titolo di ulteriore ristoro commissionale con bonifico bancario del 30.12.2015. Eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda le coperture assicurative, alla luce di quanto disposto dall'art. 22, comma 15 quater, l. n. 212 del 2012. Afferma, inoltre, di aver ricevuto una comunicazione dalla compagnia assicurativa, la quale sostiene di aver già provveduto ad un rimborso di € 111,36.

DIRITTO

In rito, si deve rilevare che l'intermediario, che non si è costituito, è stato cancellato dall'albo in data 23.10.2017. Questo Collegio, tuttavia, accerta la sussistenza della sua legittimazione passiva, in quanto la cancellazione è successiva alla presentazione del



ricorso, avvenuta in data 27.07.2017 (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 705 del 2018; Collegio di Roma, decisione n. 12988 del 2017).

Nel merito, si richiama il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167 del 2014).

Nel caso di specie, il cliente chiede la restituzione della commissione di intermediazione e dei premi assicurativi collegati al finanziamento. Le richieste sono fondate.

In linea con il richiamato orientamento, infatti, si deve rilevare anzitutto la natura recurring della Commissione di intermediazione, poiché le condizioni economiche del contratto, dopo avere indicato le voci di costo a carico del cliente, descrivono le attività rispetto alle quali queste ultime sarebbero corrispettive senza tuttavia imputare a ciascuna la corrispondente attività, con la conseguenza che non è possibile comprendere quale parte di dette voci sia in effetti volta a remunerare attività preliminari alla conclusione del prestito e quale invece a remunerare attività destinate a svolgersi nel corso della sua esecuzione (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 748 del 2018).

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, l'intermediario in sede di reclamo eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva alla luce di quanto disposto dall'art. 22, comma 15 quater, l. n. 212 del 2012, secondo il quale "nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo". Seppure l'intermediario si fosse costituito, tale eccezione comunque non avrebbe meritato accoglimento. L'orientamento di questo Arbitro, infatti, è costante nel riconoscere anche in capo all'intermediario la legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria degli oneri assicurativi del cliente. A rilevare al riguardo è infatti il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, in ragione del quale il medesimo intermediario è il beneficiario sostanziale della prestazione assicurativa nell'ipotesi di verifica dell'evento assicurato (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014).

Ciò posto, nel merito della richiesta di restituzione, si rileva che il contratto non rinvia alle condizioni di polizza e che, dunque, detti oneri devono essere restituiti secondo il criterio proporzionale. Si rileva altresì che non vi è evidenza in atti del rimborso di € 111,36 da parte della compagnia assicuratrice degli oneri assicurativi.

Il Collegio ritiene pertanto che le richieste del cliente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Premi assicurativi</i>				380,16	228,10		228,10
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.276,72	2.566,03	266,40	2.299,63
Totale							2.527,73

Si precisa che non si è tenuto conto del rimborso della somma di € 125,86 che l'intermediario afferma essere stata accreditata sulle coordinate bancarie del ricorrente con bonifico bancario del 30.12.2015, in quanto di esso non c'è alcuna evidenza in atti. La richiesta di rimborso delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.527,73.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI